

		
<p>ASSOCIAZIONE BORGHİ AUTENTICI D'ITALIA Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) Tel. 0524 587185 Fax 0524 580034 C.F. 95108270653 E-mail: associazione@borghiautenticitalia.it - www.borghiautenticitalia.it/bai</p>	<p>COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR) F. e P. I. 00161500913 Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378 www.comune.modolo.or.it info@pec.comene.modolo.nu.it</p>	<p>UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE” Via Azuni angolo Via Ciusa– 08013 Bosa (OR) C.F. e P.I.: 01295640914 Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329 www.unioneplamo.it</p>

Modolo, 23/03/2020

Prot. N. 773

Ordinanza n. 2 del 23/03/2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.P.C.M. 11 MARZO e 22 MARZO 2020. INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI ESSENZIALI E DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA.

Il Sindaco

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale;
- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato, tra l'altro, disposto all'art. 2 che “le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1”;
- con DPCM del 23 febbraio 2020, sono state adottate le «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- con DPCM del 08 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, sono state disposte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento

- e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020;
 - l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
 - l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

VISTE inoltre:

- l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 6 del 13 marzo 2020 recante «Misure straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e dell'art. 1, comma 5, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 in materia di igiene e sanità pubblica»;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 7 del 13 marzo 2020 recante «Concorso dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (Forestas) all'attuazione delle misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 8 del 13 marzo 2020 recante «Concorso del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) all'attuazione delle misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale

della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

- l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 9 del 14 marzo 2020 recante «Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;

RICHIAMATO l'art. 1 punto 6 del sopracitato DPCM del 11/03/2020 con il quale testualmente si dispone che "Fermo restando quanto disposto dall'art.1, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 Marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

RITENUTO URGENTE ED INDEROGABILE, in ragione dall'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, adottare tutte le misure necessarie tese da un lato a tutelare la salute dei dipendenti e dall'altro a garantire ai cittadini almeno i servizi essenziali, tali da preservare anche in chiave prospettica una seppur minima capacità di funzionamento della macchina amministrativa;

ATTESO che nell'ambito delle azioni tese a favorire il più ampio ricorso al cd "lavoro agile" l'Amministrazione Comunale di Modolo, con delibera GC n. 36 del 17/03/2020, ha approvato misure organizzative per l'applicazione di differenti modalità lavorative, spazio temporali, all'interno del Comune di Modolo durante il periodo emergenziale epidemiologico da COVID-19", in ciò venendo a colmare una pregressa totale assenza di disciplina in materia, dando nel contempo immediato avvio, per tutto il personale dipendente, alla possibilità di fruire di ferie arretrate e di congedi;

CONSIDERATE le enormi limitazioni presenti presso la struttura comunale di Modolo che vengono di seguito elencate:

- Gap tecnologico, derivante da assenza di adeguato collegamento internet che impedisce di poter effettuare qualsiasi tipo di lavoro da remoto;
- Esiguità della struttura di personale disponibile, peraltro con profili non interscambiabili tra loro, con conseguente impossibilità di garantire turnazioni se non per il solo Ufficio Amministrativo in cui sono presenti due unità di personale;
- Presenza a giorni alterni di diverse figure di personale utilizzate in convenzione con altri Enti, che di fatto possono garantire la propria prestazione lavorativa esclusivamente nelle giornate dedicate a questo Comune;
- Impossibilità di attivazione della reperibilità a causa delle elevate distanze tra il Comune di Modolo ed i vari luoghi di residenza di tutti i dipendenti comunali.

RICHIAMATI:

- il d. lgs. vo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, nello specifico l'art. 54 commi 1 e 3 che, in materia di funzioni e competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo, testualmente recitano: comma 1 "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto"; comma 2 "Il sindaco, quale ufficiale

- del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica”;
- l’art. 14 comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.122, che in materia di funzioni fondamentali dei comuni testualmente recita “Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale. l-bis) i servizi in materia statistica”;

CONSIDERATO INOLTRE che – ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali - sono da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati ed integrati dall’art.1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n.83, i seguenti servizi: a) stato civile e servizio elettorale; b) igiene, sanità ed attività assistenziali; c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; f) trasporti; g) servizi concernenti l’istruzione pubblica; h) servizi del personale; i) servizi culturali;

INDIVIDUATI in relazione al riparto di competenze e funzioni sopra delineato – e nei termini di cui all’art. 1 punto 6 del DPCM 11/03/2020 – i seguenti servizi essenziali e le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:

1. servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte;
2. servizi ex art. 50 e 54 comma d. lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria – attività richiesta dall’autorità giudiziaria ed interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
3. servizi di protezione civile – attività della Centrale Operativa Comunale - attività di economato attinenti all’approvvigionamento di beni e di servizi necessari a supporto delle attività di protezione civile – attività di verifica del rispetto delle misure previste dai DPCM via via susseguite nel tempo e conseguente sanzionamento – attività urgenti del servizio sociale connesse all’emergenza;
4. servizi in materia di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo limitata a funzioni fondamentali con ciò intendendo esclusivamente sia le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza sia le attività basilari per il funzionamento della macchina amministrativa: uffici della Segreteria Generale, uffici di supporto agli organi di governo del Comune; della Direzione Generale; della Ragioneria; del Personale; dell’Economato e

Provveditorato; della Stampa e Centro Stampa; dei Sistemi Informativi; di pronto intervento manutentivo; di ambiente; dei servizi sociali; dei servizi cimiteriali – attività dello stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte – attività di servizio anagrafe solo nei casi di documentata urgenza e necessità – attività emolumenti e buste paga da adempiere alle scadenze contrattuali – attività cimiteriali limitatamente al trasporto ricevimento e inumazione delle salme – attività tecnico manutentiva della rete stradale, idrica, fognaria e di depurazione – attività antinfortunistica e di pronto intervento – attività di polizia municipale – attività di segreteria comunale di supporto agli organi collegiali nonché collegate con l'emergenza sanitaria in corso – attività connesse al ripristino delle condizioni ordinarie ed alla manutenzione urgente di luoghi, impianti e arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la pubblica incolumità – attività di protocollo limitatamente alle registrazioni PEC – attività contabile e di raccordo con la tesoreria comunale;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO disporre, fino al 3 Aprile 2020, le seguenti misure aventi carattere urgente, eccezionale e temporaneo, che consentano rapidamente di intervenire direttamente in alcuni ambiti operativi, al fine di garantire nell'immediato e preservare per il futuro l'erogazione dei servizi essenziali e delle attività indifferibili per come sopra individuate dell'Ente e permettere il regolare svolgimento degli uffici direttamente preposti con la gestione delle emergenze stesse;

RITENUTO PERALTRO che le misure di cui sopra rivestano un carattere di assoluta urgente primaria importanza nella logica della tutela di tutti gli interessi coinvolti;

Visti gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL;

Verificata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate:

- 1) **DI INDIVIDUARE** i seguenti servizi essenziali e le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:
 - a) servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte;
 - b) servizi ex art. 50 e 54 comma d. lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria – attività richiesta dall'autorità giudiziaria ed interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
 - c) servizi di protezione civile – attività della Centrale Operativa Comunale - attività di economato attinenti all'approvvigionamento di beni e di servizi necessari a supporto delle attività di protezione civile – attività di verifica del rispetto delle misure previste dai DPCM via via susseguitisi nel tempo e conseguente sanzionamento – attività urgenti del servizio sociale connesse all'emergenza;
 - d) servizi in materia di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo limitata a funzioni fondamentali con ciò intendendo esclusivamente sia le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza sia le attività basilari per il funzionamento della macchina amministrativa: uffici della Segreteria Generale, uffici di supporto agli organi di governo del Comune; della Direzione Generale; della Ragioneria; del Personale; dell'Economato e Provveditorato; della Stampa e Centro Stampa; dei Sistemi Informativi; di pronto intervento manutentivo; di ambiente; dei servizi sociali; dei servizi cimiteriali – attività dello stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte – attività di servizio anagrafe solo nei casi di documentata urgenza e necessità – attività emolumenti e buste paga da adempiere alle scadenze contrattuali – attività cimiteriali limitatamente al trasporto ricevimento e inumazione delle salme – attività tecnico manutentiva della rete stradale, idrica, fognaria e di depurazione – attività

antifortunistica e di pronto intervento – attività di polizia municipale – attività di segreteria comunale di supporto agli organi collegiali nonché collegate con l'emergenza sanitaria in corso – attività connesse al ripristino delle condizioni ordinarie ed alla manutenzione urgente di luoghi, impianti e arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la pubblica incolumità – attività di protocollo limitatamente alle registrazioni PEC – attività contabile e di raccordo con la tesoreria comunale;

- 2) di confermare la chiusura al pubblico della sede comunale con limitazione nell'erogazione dei servizi, per via telefonica o per posta elettronica, nei soli casi indicati nel punto precedente;
- 3) di dare mandato ai Responsabili dei Servizi di procedere con immediatezza ai necessari e conseguenti provvedimenti organizzativi funzionali all'individuazione di almeno un dipendente per turno al fine di adempiere a dare operatività a quanto disposto al precedente punto 1 nei sensi e nei termini di cui all'art. 1 punto 6 del sopracitato DPCM del 11/03/2020;
- 4) DI DISPORRE che la validità del presente provvedimento decorra dal giorno 13 marzo 2020 e fino al giorno 3 aprile 2020;
- 5) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line del Comune con contestuale trasmissione a mezzo PEC ai Responsabili dei servizi ed a tutto il personale dell'Ente;